



## SEGRETERIE GENERALI E REGIONALI

Prot. n° 1141/UNI

Palermo, 15 ottobre 2018

All'Assessore Regionale delle Autonomie  
Locali e della Funzione Pubblica

Al Dirigente Generale della Funzione  
Pubblica e del Personale

p.c. All'Organismo Indipendente di Valutazione

All'Aran Sicilia

LORO SEDI

Oggetto: Liquidazione acconto piano di lavoro 2018.

Con nota prot. n. 111190 del 10 ottobre scorso, codesto Assessorato ha richiesto all'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) un parere circa la possibilità di potere procedere alla liquidazione dell'acconto del piano di lavoro 2018 ai dipendenti del comparto non dirigenziale, subordinando la liquidazione del saldo all'asseverazione della relazione della performance da parte del predetto OIV, **prevedendo, inoltre, la ripetitività delle somme in caso di validazione negativa.**

Senza volere entrare, in questa fase, nel merito della irritualità della richiesta formulata dalle SS.LL. che hanno avvertito la necessità di dovere richiedere l'avviso ad un organismo non deputato a rilasciare pareri all'amministrazione regionale, appare opportuno, comunque, ribadire la natura dei compensi oggetto della richiesta.

Il CCRL vigente prevede, all'art. 91, la partecipazione obbligatoria dei dipendenti del comparto non dirigenziale alle attività programmate nel piano di lavoro. Per tale partecipazione viene riconosciuto un compenso da erogare in due soluzioni, rispettivamente entro il 15 luglio dell'anno di riferimento ed entro il 15 gennaio dell'anno successivo, pertanto a parere della scrivente O.S., la "validazione" della relazione sopra citata da parte dell'OIV non costituisce presupposto necessario per l'erogazione del Piano di lavoro ai dipendenti che, tra l'altro, sono valutati individualmente secondo i criteri indicati nel citato articolo 91, sottoposti alla contrattazione decentrata integrativa di ciascun dipartimento.

Tra l'altro va sottolineato che, ai sensi del vigente CCRL, il compenso per la partecipazione al piano di lavoro non può certamente essere considerato una premialità cui potrebbe, invece, essere assimilato il "compenso per la qualità della prestazione professionale individuale" ai sensi dell'art. 94 del predetto contratto, **così come non è considerata premialità la parte variabile del salario accessorio dei dirigenti** che percepiscono regolarmente a prescindere da qualsiasi validazione dell'OIV.

**Per le ragioni su esposte, pertanto, sancite dalla normativa vigente in materia, la scrivente O.S. ritiene che si debba procedere, senza indugio alcuno, alla liquidazione dell'acconto di 10/12 del piano di lavoro 2018.**

Si coglie l'occasione, inoltre, per reiterare la richiesta di immediata liquidazione del saldo piano di lavoro 2017 incredibilmente bloccato da procedure burocratiche ormai obsolete.

Le Segreterie Generali e Regionali

COBAS-CODIR	SADIRS	SIAD	UGL-FNA
M. Minio – D. Matranga	F. Pantano – F. Madonia	A. Lo Curto – V. Bustinto	E. Lo Verso - M. Ficile